



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 6035 del 19.12.2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

alla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud
Sardegna e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

al Comune di Sardara
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

al Comune di Lunamatrona
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it

OGGETTO: [ID: 9713] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Proponente: Asja Serra S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni. Rif. Avviso del 06.12.2023

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ONNIS MAURIZIO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/~~Ente/Società/Associazione~~
COMUNE DI VILLANOVAFORRU

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 9713 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 - Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 - Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

· Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

*Progetto di realizzazione di una centrale eolica da parte di Asja Serra s.r.l. (sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6) in località varie della Marmilla, Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri, Lunamatrona (SU)

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio. Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento. Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che **il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente**, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti *"...in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti..."* (cfr. Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito *".... Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette"*, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura MASE-2023-0080448 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto di realizzazione di una centrale eolica da parte di Asja Serra s.r.l. (sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6) in località varie della Marmilla, Comuni di Sardara, Villanovaforru,

Sanluri, Lunamatrona (SU), per la quale il Comune di Villanovaforru ha presentato le proprie osservazioni sulle criticità rilevate, giusta nota MASE.REGISTRO UFFICIALE (I).0096274 del 13.06.2023.

Con nota acquisita al prot. MASE-124971 in data 31.07.2023 le Società Asja Serra S.r.l. ed Engie Trexenta S.r.l. hanno comunicato l'intenzione di rimodulare in riduzione entrambi i progetti, vista la parziale sovrapposizione dei due impianti. Di conseguenza, con nota prot. MASE-133305 del 14.08.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha comunicato agli enti interessati la sospensione dei procedimenti, in attesa della documentazione revisionata e aggiornata.

In data 29.11.2023, con nota acquisita al prot. MASE-194702, la Società Asja Serra S.r.l. ha trasmesso suddetta documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9754/14358?Testo=&RaggruppamentoID=132>, insieme a controdeduzioni al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 19409 del 01.09.2023, acquisito al prot. MASE-138793 in pari data.

Con Avviso del 06.12.2023, codice elaborato MASE-2023-0194702, è stato pubblicato l'Avviso al pubblico relativo alla pubblicazione delle integrazioni e l'avvio di una nuova consultazione.

Trattasi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto "*compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*", nonché "*tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.*

Alla luce della rimodulazione in riduzione della proposta progettuale originaria, versione del marzo 2023, *la nuova configurazione del parco eolico "Serras", consistente pertanto in n. 7 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,2 MW per una potenza complessiva di 43,4 MW.*

In accordo con quanto stabilito dal preventivo di connessione rilasciato da Terna, avente codice pratica 202202296, ed in linea con quanto originariamente previsto dal progetto, la connessione del Produttore alla RTN sarà realizzata mediante cavidotto interrato AT collegato in antenna alla sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius".

Le opere di connessione elettrica dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale, in riferimento al cavidotto MT a 30 kV, interessano anche il comune di Lunamatrona (SU).

La prevista torre anemometrica di impianto autoportante, di altezza 135 metri, è ubicata in territorio di Villanovaforru, nei pressi della località C. Mandis.

Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "*Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di*

energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall’esame della documentazione (originaria e integrativa) presenta numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

VIABILITÀ

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, lo spianamento dell’aiuola spartitraffico di accesso all’abitato dalla S.P. 52, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, nonché lo stravolgimento dell’area verde tra la S.P. 52 e la Via Sardegna necessaria per il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere “temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l’entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra.

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

IMPATTO ACUSTICO E DISTANZA DAI FABBRICATI

La relazione riporta: *“È stata inoltre verificata la presenza di 10 edifici congruenti con la categoria 1 precedentemente individuata, riferibili a “Case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o agriturismi e/o edifici di culto”. Per i fabbricati - identificati con le sigle F001, F020, F040, F060, F061, F062, F063, F067 e F072, in accordo con le indicazioni della D.G.R. 59/90 del 2020, è stata osservata una distanza di circa 500 dagli aerogeneratori in progetto.”*

Il fabbricato F016 , attualmente censito al NCEU Foglio 10 particella 224, Cat. D/10 “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” è stato riportato sull’elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_A_RT-100-a, come Categoria 3 (presunta) - *“fabbricati ad utilizzazione agro-pastorale con presenza discontinua di personale”* mentre detto fabbricato è da ricomprendersi nella Categoria 1 – *“case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o agriturismi e/o edifici di culto”*.

A tal fine si evidenzia però che la Distanza (342 metri) dell’aerogeneratore più prossimo, identificato col codice SR05, è inferiore al limite imposto dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente il punto 4.3.3 *“Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali”*, la quale prevede che *“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- *300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- *500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- *700 metri da nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all’art. 82 delle NTA del PPR.”*

Ed ancora, deve ricordarsi che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha individuato una *“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di*

beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a *"tre chilometri"* per gli impianti eolici e a *"cinquecento metri"* per gli impianti fotovoltaici.

Invece, nel caso di specie, detta fascia di rispetto risulta estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati e le tavole di progetto riportano l'elenco e il conseguente studio e rispetto delle aree "vincolate per legge", facendo espresso riferimento alle aree percorse dal fuoco, in relazione alle quali non risulta però alcuna indicazione specifica e/o Tavola illustrativa.

In particolare, la Relazione Tecnico-Descrittiva (IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/RT/001-a, IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/RT/001-b) al punto 2.2.3 Dispositivi di tutela ambientale - 2.2.3.1 Aree incendiate, riporta semplicemente: *"Il tratto di strada da adeguare in arrivo alla postazione eolica SR01 si sovrappone con un'area percorsa dal fuoco nel settembre 2013 categorizzata come "Pascolo"*.

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022 in località "Serras", già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (http://www.sardegnameoportale.it/webgis2/sardegnameppe/?map=aree_tutelate).

Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

In relazione alle interferenze di carattere progettuale si ritiene che **l'analisi del progetto nella sua interezza debba essere effettuata in una valutazione complessiva che abbia ad oggetto la considerazione e lo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).**

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall'odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal:

1. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.
2. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel

comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.;

3. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.;

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263), poiché in difformità si realizzerebbe un'elusione della disciplina normativa applicabile al caso di specie, come pur riaffermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di violazione della disciplina urbanistica, sia in materia amministrativa sia sotto il profilo delle connesse responsabilità penali.

Pertanto sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Nell'elaborato 002_IT-EOL_E-SERRA_PDF_A_RS_002-b_Relazione_archeologica, si evince che da una ricerca effettuata attraverso i siti web vincolinrete.it e sardegna.beniculturali.it, sono stati recuperati gli atti relativi ai vincoli effettivamente decretati. In particolare per il Comune di Villanovaforru sono riportati la Chiesa Parrocchiale San Francesco d'Assisi, la Chiesa di Santa Marina e l'insediamento Nuragico di Pinn'e Maiolu.

Tuttavia si segnala che con **Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70**, la **Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha dichiarato l'immobile denominato “Nuraghe Genna Maria”, di proprietà del Comune di Villanovaforru**, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, **sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.**

Il Nuraghe “Genna Maria” è inoltre compreso nei 32 siti ammessi nel 2021 all'attenzione della commissione UNESCO. Tali siti sono stati scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l'età del bronzo.

Sono in corso gli studi propedeutici alla creazione del *Dossier* definitivo, che tiene conto del Preliminary Assesment all'interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di epoca nuragica per l'ammissione al “patrimonio dell'umanità”, e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco.

Il paesaggio storico assume un'importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell'Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un'ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali.

L'analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l'individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l'insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle “unità paesaggistiche” di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie.

L'Unesco raccomanda di individuare gli elementi di “pressione” oggi esistenti e di provvedere all'eliminazione ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l'intero comparto.

Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche:

- la CORE ZONE genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza.

- la BUFFER ZONE individua un'ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all'interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori aree di rispetto o di attenzione esistenti (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico;

- le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l'integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei

tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato. All'interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti. L'ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali.

Sono in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l'organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell'area archeologica.

Si ricorda infine che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto** ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela **di sette chilometri per gli impianti eolici** e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art.47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area.**

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_C_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru (censite al NCT foglio 5 particella 323 e al Foglio 7 particelle 25-26), e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzino (Battipaglia – Eboli)

a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni **l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto**, in quanto gravemente carente "*... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n.*

124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello

direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70

Luogo e data

Villanovaforru, 19/12/2023



ONNIS
MAURIZIO
19.12.2023
11:34:56
GMT+01:00

Il dichiarante
Maurizio Onnis
(Firma)



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 12698 del 27/07/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 10149 del 23/06/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 12698 del 27/07/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 08/08/2023 ha verificato che l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294; al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, di proprietà del Comune di Villanovaforru, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai Comuni di Villanovaforru e di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino

Cagliari, Decreto n. del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
08.08.2023 13:30:14
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Villanovaforru (SU) – Collinas (SU)
Il nuraghe Genna Maria

Relazione

Noto come nuraghe “Genna Maria”, che in realtà deriva dal toponimo locale *genn’è mari*, insiste a pochi Km dal paese di Villanovaforru, sulla sommità di una modesta altura che ha un grande dominio visivo sulle sottostanti piane, fino a giungere in alcuni punti fino alla costa.

Il monumento è costituito da un nuraghe trilobato la cui edificazione è iniziata probabilmente già nel Bronzo Medio e si è sviluppata nel Bronzo Recente. Durante le fasi d’uso, l’edificio ha alternato aggiunte e risistemazioni, anche dovute a interventi di restauro effettuati in antico, tra i quali spicca la realizzazione di un importante rifascio murario. I restauri furono probabilmente dovuti a cedimenti legati anche alla natura della pietra, una marna calcarea locale, soggetta a fenomeni erosivi. Un altro tipo litologico utilizzato è il basalto.

L’edificato nuragico è ricompreso all’interno di un antemurale, che in parte fu smontato nella successiva età del Ferro per la realizzazione di strutture abitative di pianta rettangolare, che vennero edificate sopra strati di crollo dell’età del Bronzo, ad attestare che il monumento era già abbandonato al momento della costruzione del villaggio.

Gli ambienti si dispongono intorno a cortili di disimpegno, talora muniti di pozzo, che sembrano disegnare veri e propri isolati.

L’abitato dell’età del Ferro è stato abbandonato in modo repentino, come suggerisce il rinvenimento di materiali soprattutto ceramici all’interno degli ambienti nel corso dello scavo.

In età punica il sito fu rioccupato e adibito a luogo di culto.

Le indagini a Genna Maria sono state fondamentali per ricostruire le dinamiche insediative dell’età nuragica, nel passaggio tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, soprattutto in relazione all’uso e all’occupazione dei nuraghi nelle varie fasi cronologiche e all’evoluzione degli abitati tra il bronzo e il ferro.

Il nuraghe Genna Maria, anche alla luce dei risultati delle indagini scientifiche svolte nel sito, rappresenta un eccezionale esempio di architettura nuragica. Pertanto, si propone la dichiarazione di interesse culturale.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis

(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)



STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
08.08.2023 13:30:13 GMT+01:00




Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Stralcio cartografia IGM



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Villanovaforru (SU) – Collinas (SU). Bene denominato “Nuraghe Genna Maria”. Verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 42/2004, e ss.mm.ii.

CARTOGRAFIA ALLEGATA:

Identificativi catastali N.C.T.

Comune di Villanovaforru
Foglio 4
Particelle 9, 294;

Comune di Collinas
Foglio 21
Particelle 186, 188, 190, 191.



Stralcio IGM

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis
(firmato digitalmente)

Funzionari incaricati:

Dott.ssa Gianfranca Salis
Dott. Riccardo Locci
Geom. Andrea Agus
Sig. Antonio Casu

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Area sottoposta a tutela

Comune di Villanovaforru (SU)
Nuraghe Genna Maria
Planimetria catastale scala 1: 2.000

Foglio	Particella
4	9
4	294

Comune di Collinas (SU)
Nuraghe Genna Maria
Planimetria catastale scala 1: 2.000

Foglio	Particella
21	186
21	188
21	190
21	191



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

ELABORAZIONI
Grafiche e Fotografiche

Villanovaforru (SU) – Collinas (SU)
Nuraghe Genna Maria

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis


(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)



Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 1



Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 2



Foto S.P.A.J. Associati

Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 3